DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 23

Delle Commissioni giudicatrici nei concorsi interni che siano banditi dall'Azienda in applicazione di leggi speciali, per passaggi da una ad altra categoria o da uno ad altro gruppo o per avanzamenti, fanno parte tre rappresentanti del personale designati ciascuno dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario, maggiormente rappresentative. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 3 settembre 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it